



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2026-2028.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **TREDICI** del mese di **GENNAIO**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2026-2028.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Richiamato l'art. 198 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. che recita: *“Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1 gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Evidenziato quindi che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Evidenziato inoltre che con l'adozione del decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, è stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione con durata triennale e aggiornamento annuale, il cui fine è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Rilevato che il contenuto di tale strumento definisce obiettivi programmatici della performance, la strategia di gestione del capitale umano, il fabbisogno del personale, l'elenco delle procedure di semplificazione, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, la realizzazione della piena accessibilità fisica e digitale per cittadini ultrasessantacinquenni e disabili nonché le modalità e azioni per raggiungere il rispetto della parità di genere.

Rilevato altresì che il PIAO assorbe, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, i seguenti documenti di programmazione che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Considerato che la Comunità ha avviato la predisposizione del PIAO.

Rilevata la necessità di assicurare la piena operatività e la gestione amministrativa dell'Ente fino all'avvenuta approvazione del PIAO 2026-2028.

Ritenuto in proposito di adottare un PEG limitato alla gestione finanziaria del bilancio per consentire ai Responsabili delle strutture interne della Comunità di poter gestire funzioni e attività in attuazione alle indicazioni impartite dal DUP 2026-2028.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 33 dd. 23.12.2025, è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2026-2028 e, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 34 dd. 23.12.2025, è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n.9 del D.Lgs.118/2011.

Ricordato come l'art. 126 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (C.E.L.) preveda:

- che spettino ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,
- che spettino all'organo esecutivo l'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti di cui sopra,
- che spetti ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformino al principio della distinzione tra i compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti;

Rilevato che per la Comunità di Valle, lo strumento con il quale l'organo esecutivo definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica, è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Accertato che con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa.

Ricordato che all'organo esecutivo ed al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG.

Rilevato inoltre che l'organo esecutivo, con l'approvazione del PEG, può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Atteso che l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili dei Servizi avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l'articolazione dei macroaggregati di spesa che delle tipologie e categorie di entrata in capitoli i quali a loro volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Programma di bilancio di riferimento del capitolo;

Visto che i Centri di Responsabilità equivalgono alle unità organizzative denominate Servizi nel Regolamento d'organizzazione della Comunità e che qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni del Comitato esecutivo, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre al Centro di Responsabilità dell'area compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Visto che ai Centri di responsabilità e ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali che costituiscono obiettivi generali di primo livello, verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Appurato che l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di

Programmazione la Giunta (per noi il Comitato esecutivo/Presidente) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e che lo stesso:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ha natura previsionale e finanziaria,
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile,
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,
- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio;

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto che ai sensi dell'art. dall'art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei Servizi e quelli che invece rimangono di competenza dell'organo esecutivo o di altri Organi;

Richiamati i decreti del Commissario della Comunità con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi:

- n. 10 dd. 15.12.2025 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario e di Controllo della Gestione per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- n. 8 dd. 15.12.2025 di nomina del Responsabile Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- n. 9 dd. 15.12.2025 di nomina del Responsabile del Servizio tutela dell'ambiente e del territorio per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di Servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- b) i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed inoltre rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa),
- c) per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso ciascun Servizio;

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione finanziario, presentato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 30 luglio 2018;

Visto il parere favorevole, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del Regolamento di contabilità e dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter operare fin da subito sul PEG qui approvato;

Visti:

- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7: *Riforma delle Comunità: modificazioni della legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n.3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 *"Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)*;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 30.07.2018.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

DECRETA

1. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (P.E.G.) 2026-2028 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come evidenziati negli allegati 1) e 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli obiettivi gestionali assegnati a ciascun Responsabile di Servizio saranno individuati nelle schede valutative approvate e relative a ciascun dipendente e nel PIAO – sezione performance, che sarà adottato nel corso del 2026, precisando che gli stessi dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali individuati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
3. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa;
4. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del C.E.L., fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Presidente della Comunità;
5. di dichiarare, per le motivazioni in esposte in premessa, il presente decreto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4, del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. di allegare al PEG i prospetti di cui all'allegato 12 del D.Lgs. n. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate per titoli, tipologie, categorie e delle spese per missioni, programmi, macroaggregati (allegato 3);
7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità di Valle, ai sensi del comma 5 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e modificato con Legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).